

## Prassi normativa

### IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELL'IMPRESA

#### Il patto di famiglia: un'opportunità per l'imprenditore

Presto o tardi tutti gli imprenditori si trovano ad affrontare il problema del passaggio generazionale, ovvero del trasferimento della proprietà e della gestione dell'impresa ai propri successori. Si tratta di un momento particolarmente critico nella vita dell'impresa, non solo per i profili economici, patrimoniali e finanziari, bensì anche per le relazioni interpersonali che intercorrono tra i soggetti interessati. Questo tipo di situazioni, ove non gestite in modo corretto, possono generare gravi conflitti, che spesso portano a conseguenze negative sia per l'impresa che per la famiglia.

Da qui l'importanza di conoscere gli strumenti giuridici che il sistema normativo mette a disposizione dell'imprenditore per gestire il passaggio generazionale, comprendendo altresì l'importanza di affrontare per tempo tale passaggio, auspicabilmente affidandosi a professionisti che abbiano una specifica esperienza in materia e che siano in grado di fornire la necessaria assistenza nell'individuare la soluzione più adatta al caso specifico e nel predisporre i vari atti (sotto il profilo legale, tributario, finanziario), nell'ottica di salvaguardare la continuità dell'impresa e di definire correttamente i rapporti interfamiliari.

Attuare oggi il passaggio generazionale può rappresentare un'opportunità per l'imprenditore anche in ragione dell'attuale regime fiscale e dei contributi messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.

La disciplina delle successioni a causa di morte nel nostro ordinamento è caratterizzata da due principi fondamentali:

- a) il **divieto dei patti successori** disciplinato dall'art. 458 c.c., secondo cui è nullo qualsiasi tipo di accordo con il quale qualcuno dispone durante la propria vita della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi;
- b) l'**intangibilità della quota di riserva** (comunemente denominata legittima) spettante ai cosiddetti legittimari o eredi necessari (il coniuge, i figli legittimi, naturali e adottivi, e in mancanza di figli gli ascendenti), ai quali la legge riserva una quota di eredità anche contro le volontà del defunto.

In questo rigido contesto normativo, la trasmissione dell'impresa ha sempre rappresentato un problema. L'imprenditore che intendeva trasferire

l'impresa aveva a disposizione sostanzialmente due strumenti: **il testamento e la donazione**, che peraltro non davano (e non danno) alcuna garanzia di stabilità all'attribuzione.

Le disposizioni testamentarie e le donazioni sono esposte al rischio dell'azione di riduzione, che i legittimari pretermessi (esclusi) o lesi possono esperire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione o dalla pubblicazione del testamento, e che sostanzialmente può determinare un obbligo di restituzione da parte dell'erede o del donatario di quanto ricevuto, quando gli atti di disposizione posti in essere dal defunto abbiano leso la legittima spettante agli altri legittimari.

Le donazioni sono inoltre soggette a collazione in sede di divisione ereditaria, potendo gli altri eredi pretendere l'imputazione del valore dei beni donati alla quota di legittima del donatario e comportare la riconduzione del bene in natura nella mas-

sa ereditaria da dividere o l'obbligo di versare in denaro l'eccedenza rispetto alla propria quota. Per completare il quadro brevemente illustrato, occorre considerare anche che i beni donati in vita dal defunto sono oggetto di valutazione, ai fini della riduzione e della collazione, nel momento in cui si apre la successione (e quindi alla data della morte), e non nel momento in cui furono donati. Nell'ipotesi in cui il valore del bene sia anche molto superiore rispetto a quello che il bene aveva al momento della donazione, il donatario dovrà imputare alla propria quota il maggior valore con il rischio di dover versare alla massa dei beni da dividere la differenza, laddove il valore attuale sia superiore a quanto allo stesso spettante.

Nel tentativo di sopperire all'inadeguatezza della rigida disciplina delle successioni e di recepire le raccomandazioni provenienti dalla Comunità Europea, con la legge n. 55 del 14 febbraio 2006 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del **patto di famiglia**, disciplinato dagli artt. 768 bis e ss. c.c..

Il patto di famiglia costituisce un'eccezione al divieto di patti successori. In estrema sintesi, il patto di famiglia è un contratto con il quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda (o le partecipazioni societarie quando l'impresa è svolta attraverso una struttura societaria) ad uno o più discendenti (figli o nipoti), con il consenso del coniuge e di coloro che sarebbero legittimari (eredi necessari) se la successione si aprisse in quel momento. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, corrispondendo loro una somma di denaro (o beni in natura) corrispondente alla quota di eredità che spetterebbe loro a titolo di legittima, a meno che non vi rinuncino in tutto o in parte.

Il patto di famiglia permette di "cristallizzare" la scelta effettuata dall'imprenditore. **Tutti i trasferimenti compresi nel patto di famiglia sono definitivi e in sede di apertura della successione non potranno essere contestati**, nemmeno da eventuali legittimari sopravvenuti (si pensi all'ipotesi in cui dopo la conclusione del contratto l'imprenditore celibe o vedovo si sposi lasciando a sé superstite il coniuge o abbia nuovi figli). Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione e riduzione.

La liquidazione dei legittimari avviene inoltre **sulla base del valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie al momento della conclusione**

### **del patto di famiglia, liberamente determinato di comune accordo dai partecipanti, che rimane così definitivamente fissato.**

L'aspetto più problematico della disciplina del patto di famiglia è rappresentato dalla liquidazione dei legittimari, che, ai sensi dell'art. 768 quater c.c., deve essere effettuata dall'assegnatario dell'azienda (o delle partecipazioni societarie), che potrebbe non disporre delle risorse a tale fine necessarie. È comunque possibile individuare diverse soluzioni per addivenire al risultato desiderato; a titolo esemplificativo: l'introduzione di clausole contrattuali volte a consentire che il pagamento avvenga in un momento successivo oppure in via dilazionata; il ricorso al credito bancario (da negoziarsi con adeguati strumenti volti a dimostrare l'esistenza del merito creditizio sia sotto il profilo della capacità di rimborso che sotto quello dell'adeguatezza delle garanzie); l'intervento dell'imprenditore disponente (o di un soggetto terzo), dovendosi in questo caso adottare particolari accorgimenti al fine di evitare che l'attribuzione sia considerata una donazione pura e semplice.

Il patto di famiglia può inoltre contenere ulteriori pattuizioni (eventuali). È possibile, ad esempio, concludere un patto di famiglia con riserva di usufrutto ovvero con riserva di disporre in tutto o in parte dei beni trasferiti, ovvero ancora prevedere a carico dei beneficiari degli oneri aggiuntivi.

In altre parole, il patto di famiglia è uno strumento che può essere utilizzato pressoché in ogni ipotesi di passaggio generazionale, e che può (e deve) essere **adattato al caso specifico**, mediante l'inserimento di specifiche previsioni contrattuali, al fine di contemperare gli interessi (diversi e spesso confliggenti tra loro) delle parti coinvolte (il disponente, i beneficiari, gli altri partecipanti).

Il patto di famiglia può essere stipulato solo se viene raggiunto un accordo tra tutti i partecipanti. Quando non è possibile raggiungere un accordo e concludere un patto di famiglia esistono altri strumenti per realizzare un passaggio generazionale stabile e definitivo.

Uno degli strumenti che può essere utilizzato è il **family buy out**, operazione che consente l'acquisto dell'azienda da parte dell'erede "designato", anche se sfornito della finanza necessaria, ottenendo la stessa tramite un finanziamento bancario, mettendo a garanzia l'azienda stessa o le quote della società proprietaria dell'azienda, e provvedendo poi al rimborso del finanziamento mediante il cash flow generato dall'azienda così acquistata. Altra soluzione è quella del **rent to**

**buy d'azienda.** Il rent to buy è un nuovo tipo di contratto (disciplinato dall'art. 23 del D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014) in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita e che può avere ad oggetto immobili e terreni. È peraltro possibile strutturare l'operazione avente ad oggetto l'azienda mediante la stipulazione di due contratti tra loro funzionalmente collegati (affitto di azienda e preliminare di compravendita ovvero opzione di acquisto della stessa azienda) per raggiungere il risultato previsto dalla normativa dettata per i beni immobili e i terreni. Questa soluzione coniuga l'esigenza di assicurare immediatamente la disponibilità dell'azienda in capo al successore designato (affittuario), lasciando alla decisione di quest'ultimo la scelta di esercitare o meno l'opzione all'acquisto, imputando in tal caso a prezzo le somme nel frattempo versate a titolo di canoni. Da ultimo è possibile fare ricorso al **trust**; la finalità principale per la quale si ricorre al trust in ambito successorio è quella di evitare la dispersione dell'azienda, attribuendo al trustee (che potrà essere anche uno dei discendenti) la gestione della stessa nell'interesse di tutti gli eredi e nel rispetto delle quote di legittima.

Attuare oggi il passaggio generazionale può rappresentare un'opportunità anche in ragione del regime fiscale attualmente vigente. In materia di imposizione sulle successioni, l'Italia può essere oggi considerata un "**paradiso fiscale**", poiché gode di un regime fiscale particolarmente privilegiato rispetto agli altri paesi europei, ai quali prevedibilmente nel prossimo futuro ci si dovrà allineare (le raccomandazioni dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale spingono verso un forte aumento delle aliquote e un abbattimento delle franchigie, ed è facile pensare che in caso di difficoltà il governo potrebbe intervenire). Attualmente il trasferimento dell'azienda (individuale o collettiva) effettuata, anche tramite patto di famiglia, a favore di discendenti, che si impegnino a continuare l'attività nei successivi cinque anni, è esente dall'imposta di successione e donazione e dall'imposta ipocatastale sugli immobili dell'azienda.

La Provincia Autonoma di Trento mette inoltre a disposizione delle imprese che intendono effettuare il passaggio generazionale contributi sulle spese legali, amministrative e di consulenza necessarie al riassetto organizzativo e societario dell'impresa (nella misura del 30 per cento) e sulle spese di consulenza per l'attività di formazione

e di tutoraggio delle figure professionali destinate a condurre l'azienda in seguito al passaggio generazionale e per l'attività di pianificazione strategica (nella misura del 50 per cento).

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Fabrizio Marchionni e avv. Giorgia Martinelli  
+39 0461 23100 - 260200 - 261977

[fm@slm.tn.it](mailto:fm@slm.tn.it)

[gm@slm.tn.it](mailto:gm@slm.tn.it)

#### DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle ([newsletter@slm.tn.it](mailto:newsletter@slm.tn.it)). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

#### INFORMATIVA EX ART. 13 del D. LGS. 196/2003 (Codice Privacy) E DA ART. 12 A 22 del REGOLAMENTO UE 679/2016 (Regolamento)

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti ("interessati") che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM, o in occasione di convegni, seminari, master (o eventi di altro genere), o all'atto della navigazione e/o registrazione in questo sito web e/o attraverso messaggi di posta elettronica, per la finalità di ottenere aggiornamenti giuridici ed informazioni sull'attività di SLM.

I dati usati per l'invio delle newsletter si limitano all'indirizzo email dell'interessato e ad eventuali dati anagrafici (nome e cognome, denominazione e ragione sociale, sede/residenza o domicilio) e di reperibilità, forniti dall'interessato stesso o raccolti da SLM presso pubblici registri o elenchi (es. professionali) e/o su pagine internet.

Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità cartacee o mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici, ma-

nuali e secondo logiche comunemente finalizzate a far sì che i dati siano trattati in modo sicuro (per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati), siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016 e per le sole finalità previste. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il trattamento ha luogo presso la sede del Titolare ed i dati sono trattati, per le finalità sopra indicate, da personale, dipendenti e collaboratori di SLM, da quest'ultimo incaricato e/o nominato responsabile del trattamento e non a terzi. I dati non sono soggetti a diffusione.

I dati possono essere comunicati e trattati da imprese e consulenti di SLM - e/o dai loro incaricati - per la progettazione e/o la manutenzione della parte tecnologica del Sito e per lo svolgimento di attività strumentali, di supporto o funzionali all'esecuzione dei contratti o servizi richiesti dall'Interessato. In ogni caso, tali soggetti tratteranno e comunicheranno a ulteriori terzi i dati in veste di "titolari" autonomi o di "responsabili" del trattamento in base alle direttive del Titolare, anche in materia di sicurezza, per le finalità sopra indicate.

I dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Extra UE esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra indicate (il trasferimento dei dati nel Paese Terzo avverrà nel rispetto del Regolamento e quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo - ad esempio sulla base della decisione 1250/2016 EU-USA - o sulla base di garanzie adeguate - costituite da accordi ad hoc tra SLM e il terzo fornitore -, ovvero, in mancanza, sulla base del consenso dell'Interessato).

Il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di fornire i medesimi ed il consenso comporta soltanto l'impossibilità di ottenere i servizi di SLM ed in particolare il servizio di invio di newsletter.

L'interessato ha i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice e artt. 12 e ss del Regolamento. In particolare, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne l'origine, le finalità e modalità di trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento con ausilio di mezzi elettronici, di chiedere al titolare del trattamento (e quindi a ciascun contitolare) l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti automatizzati. Inoltre, ha diritto a proporre reclamo a

un'autorità di controllo.

Nei casi in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso - invio di comunicazioni elettroniche (inerenti l'attività svolta da SLM e/o novità giurisprudenziali e/o normative), trasferimento di dati in Paesi extra UE in mancanza di decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate - l'Interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La durata del trattamento perdurerà a tempo indeterminato fino a quando sarà attivo il servizio o l'interessato non revochi validamente il consenso se precedentemente prestato, oppure fino a quando l'interessato non comunichi l'opposizione all'ulteriore trattamento per finalità di invio newsletter.

Il titolare del trattamento è Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8 e con sedi secondarie in Cles, Piazza Granda 44 ed in Vestone, via G. Marconi 4. Contitolari del trattamento sono i singoli soci dello studio: avv.ti Fabrizio Marchionni, Rosanna Visintainer, Stefano Grassi, Ettore Bertò, Giorgia Martinelli, Selene Sontacchi, Marco Pegoraro. I trattamenti dei dati connessi al servizio Newsletter hanno luogo presso la predetta sede (salvo i casi in cui debbano essere trattati presso le sedi ed i server dei responsabili esterni per la gestione tecnologica del sito o per l'invio delle newsletters via posta elettronica, come sopra indicato).

Base giuridica del trattamento per la finalità sopra indicata è il consenso; peraltro il considerando 47 del Regolamento indica che un interesse legittimo del titolare, idoneo a costituire una valida base giuridica del trattamento dei dati personali, può essere costituito dalla finalità marketing diretto. Cionondimeno, chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro o comunque intendesse revocare il consenso prestato al trattamento può comunicarlo in ogni momento inviando una email agli indirizzi [segreteria@slm.tn.it](mailto:segreteria@slm.tn.it) e/o [rv@slm.tn.it](mailto:rv@slm.tn.it) oppure cliccando il tasto "annulla iscrizione" posto in calce a ciascuna newsletter.

Per qualsivoglia ulteriore informazione e/o richiesta e/o per l'esercizio dei propri diritti, l'Interessato può rivolgersi al titolare agli indirizzi e-mail sopra indicati oppure all'indirizzo della sede del titolare in Trento, Viale San Francesco d'Assisi, 8, CAP 38122.

**Per maggiori informazioni su privacy and cookies policy si veda anche in calce a ciascuna pagina del sito SLM (<http://slm.tn.it/user/privacy>)**